

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1067</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRAMEGNA, BARDELLI, DI GIULIO, POCHETTI, ALDROVANDI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, GARBI, FURIA, BIAMONTE, DI PUCCIO, ZOPPETTI, NOBERASCO, MICELI, BACCALINI**

*Presentata il 26 ottobre 1972*

Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già in sede di discussione e approvazione della legge 8 agosto 1972, n. 464 — recante modifiche e integrazioni alla legge 1° novembre 1968, n. 1115, riguardante materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione — il Parlamento ha giustamente e opportunamente riconosciuto una legittima rivendicazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni tesa a veder considerati, come periodi di contribuzione ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione.

Infatti il primo comma dell'articolo 2 della citata legge così recita: « I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla

pensione e della determinazione della misura di questa ».

È certo che, questa norma, essendo limitata ai periodi di sospensione del lavoro, non risolve il problema che assilla milioni di lavoratori dipendenti da ditte private, i quali giustamente aspirano al conseguimento di un sistema contributivo il quale, assicurando al lavoratore la garanzia di una copertura assicurativa in qualsiasi momento (sospensione dal lavoro, disoccupazione involontaria, periodi di malattia e infortunio indipendentemente dalla durata, periodi di iscrizione alle liste di collocamento o di frequenza di corsi professionali ecc.), contribuisca alla creazione di un regime che si avvicini sempre più alla sicurezza previdenziale.

Tuttavia essa rappresenta un passo avanti nella direzione giusta. Altri ne dovranno far

seguito per garantire a chi lavora alle dipendenze altrui nuove condizioni di sicurezza e di giustizia sociale.

È appunto questa pressante esigenza che ci ha mossi a proporre la presente proposta di legge che ha il preciso scopo di estendere i benefici sanciti dalla legge 8 agosto 1972, n. 464, in materia di copertura assicurativa anche ai lavoratori dipendenti da aziende industriali e artigiane, dell'edilizia e delle costruzioni e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

È noto che trattasi di categorie da annoverarsi tra le più disagiate sotto ogni aspetto. Il persistere della crisi in questi settori edili ha determinato e determina un aggravamento delle condizioni di occupazione dei lavoratori.

Nel solo settore edilizio è aumentata la disoccupazione nel corso del 1971 nella misura del 5 per cento; ancora più diffuso è l'aumento della sottoccupazione. E con ciò sono an-

dale aggravandosi le condizioni generali della categoria: intensificazione dello sfruttamento e delle forme illegali di assunzione e di retribuzione; peggioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza che è causa di un'agghiacciante catena di « omicidi bianchi » e di infortuni, specie là dove si pratica il cottimismo ed il subappalto.

È altrettanto noto che le norme vigenti in materia di integrazione salariale nel settore dell'edilizia e dei lapidei (legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni) escludono quei provvedimenti relativi alla copertura assicurativa nei periodi di sospensione del lavoro previsti invece dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

Per le ragioni suesposte, riteniamo sia oltremodo necessario e urgente provvedere ad estendere alla categoria dell'edilizia e dei lapidei gli stessi benefici di legge in atto a favore dei lavoratori di altri settori industriali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Agli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi i benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per i periodi per i quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni a norma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e successive modifiche e integrazioni.